



CL (Checklist)

Promemoria: retribuzione per la reimmissione di energia di produzione propria Immobili

ID documento:	30453
Versione:	00
Data del rilascio:	23.06.2014
Tipo documento:	Checklist
Data pubblicazione:	24.04.2017
Detentore documento:	Bernath Markus

Le copie su carta non soggiacciono al servizio modifiche!

© Copyright by armasuisse, 3003 Berna

Indice

1	Premesse	3
2	Domande e risposte	3

1 Premesse

Nel ruolo esemplare che è chiamato a svolgere, e in quanto maggior consumatore di energia a livello di Confederazione, il DDPS ha ricevuto mandato dalla direzione del Dipartimento di realizzare gli obiettivi previsti dal programma «SvizzeraEnergia». In tale contesto, armasuisse Immobili installa e gestisce un numero crescente di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (p. es. impianti fotovoltaici).

L'art. 1a OEn, in vigore dal 1 gennaio 2005, disciplina l'etichettatura di energia elettrica (etichettatura dell'elettricità). Per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili la Confederazione ha attuato, dal 2008 al 2009 norme di legge che agevolano l'accesso al mercato libero per i produttori di elettricità. Inoltre, dal 1 gennaio 2009 è stato introdotto il sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC).

Da queste premesse ci si è trovati confrontati nella prassi a tutta una serie di interrogativi, che sorgono nell'ambito della progettazione, della costruzione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici e sui terreni della Confederazione. Il presente promemoria è inteso a dare risposta alle domande ricorrenti.

2 Domande e risposte

2.1 Che cos'è un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili?

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono installazioni tecniche che trasformano le energie rinnovabili come il sole, il cippato, i rifiuti organici eccetera in energie più pregiate come l'elettricità e il calore. Queste installazioni comprendono i dispositivi tecnici che servono alla concentrazione delle energie rinnovabili, alla loro trasformazione, alla reimmissione nella rete di approvvigionamento e alla misurazione.

2.2 Dove si trovano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili?

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono installati negli edifici esistenti o nuovi e sui terreni del DDPS. Si tratta ad esempio di impianti fotovoltaici posati sui tetti di capannoni, di riscaldamenti a cippato installati negli accantonamenti della truppa, di impianti eolici installati su terreni eccetera.

2.3 A chi appartengono gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili?

Gli impianti a energie rinnovabili finanziati dalla Confederazione sono di sua proprietà.

Gli impianti finanziati da terzi rappresentano un caso a parte. Per questi impianti è necessario uno speciale disciplinamento contrattuale. Esempio: su un terreno di armasuisse Immobili, una ditta vuole costruire una centrale eolica e utilizzare la linea elettrica già esistente di armasuisse Immobili per reimmettere energia nella rete di distribuzione.

2.4 Elettricità: remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)?

Nel ruolo esemplare che è chiamato a svolgere, il DDPS non ricorre alla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC). I suoi impianti per la produzione di energia elettrica sono impiegati per coprire il suo proprio fabbisogno.

2.5 Chi utilizza l'energia prodotta?

L'energia prodotta dagli impianti propri del DDPS è destinata a coprire il fabbisogno proprio. A livello di Confederazione, la quota di energie rinnovabili deve aumentare, in particolare per quanto riguarda l'elettricità.

Per l'elettricità vale la regola seguente:

- se vi è un'eccedenza di elettricità a livello locale, ossia se la quantità prodotta supera il fabbisogno proprio locale, l'elettricità eccedentaria deve essere impiegata in altre sedi proprie del DDPS.

Per gli altri vettori energetici (p. es. gas, calore) vale la regola seguente:

- se vi è un'eccedenza di elettricità a livello locale, ossia se la quantità prodotta supera il fabbisogno proprio locale, l'energia eccedentaria deve essere rivenduta agli acquirenti a prezzi di mercato.

2.6 In che modo viene indennizzata l'energia eccedentaria?

Per energia eccedentaria si intende l'energia che non può essere utilizzata esclusivamente per uso proprio a livello locale, ossia quella parte dell'energia prodotta che supera il fabbisogno proprio locale.

Per l'elettricità vale la regola seguente:

l'elettricità eccedentaria prodotta da impianti di produzione che sfruttano energie rinnovabili deve essere impiegata in altre sedi proprie del DDPS. Di conseguenza, il gestore della rete di distribuzione deve notificare il punto di misurazione dell'impianto al gruppo di bilancio del fornitore. Il quantitativo totale di energia prodotta viene dunque dedotto dal quantitativo totale acquistato.

Questo sistema presenta i seguenti vantaggi:

- tutta l'elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili viene utilizzata da armasuisse Immobili;
- la quota di elettricità che armasuisse Immobili ha sinora coperto per mezzo di certificati diminuisce;
- l'elettricità prodotta viene valutata al prezzo di mercato attuale;
- i costi di acquisizione di energia elettrica diminuiscono;
- non è necessario ricorrere a un processo speciale per il regolamento delle remunerazioni.

Per gli altri vettori energetici (p. es. gas, calore) vale la regola seguente:

per il gas, il calore eccetera, l'indennizzo dell'energia eccedentaria è disciplinato come segue:

a.) locatari in stabili del DDPS

l'energia eccedentaria viene conteggiata;

b.) acquirenti o fornitori locali

il produttore di energia conclude direttamente, o tramite la società di servizi energetici alla quale fa capo, un contratto per la fornitura di energia con l'acquirente o il fornitore locale. Il contratto disciplina i quantitativi di energia eccedentaria forniti, i prezzi e le modalità di pagamento.

2.7 Un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere registrato nel sistema di garanzie di origine di Swissgrid anche se serve a coprire il fabbisogno proprio?

Le garanzie di origine sono certificati di elettricità utilizzati per garantire che un determinato quantitativo di energie è stato prodotto a partire da un determinato vettore energetico. Queste garanzie sono una grandezza puramente contabile che illustra la composizione del mix elettrico svizzero.

In virtù dell'art. 1d cpv. 2 dell'ordinanza sull'energia (OEn) (stato: 1 gennaio 2011), tutti gli impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA devono essere obbligatoriamente registrati.

Nel caso di armasuisse Immobili, l'energia prodotta è destinata a coprire il fabbisogno proprio. Perciò, al momento della registrazione bisogna indicare che la garanzia di origine non può essere acquistata da un fornitore di elettricità. Altrimenti la garanzia sarebbe utilizzata per certificare l'elettricità nei confronti dei consumatori finali.

2.8 Un impianto di produzione di elettricità deve essere sottoposto a misurazione?

Un impianto di produzione di elettricità da fonti rinnovabili deve essere sempre sottoposto a misurazione.

Per quanto riguarda la struttura della misurazione, bisogna distinguere tra due casi diversi:

a.) rete locale: l'**elettricità** prodotta **viene utilizzata esclusivamente per il fabbisogno proprio locale**. L'impianto non genera energia eccedentaria da consegnare a fornitori locali. Bisogna installare un dispositivo di misurazione privato;

Come bisogna procedere per effettuare la misurazione?

- I dettagli della misurazione e della trasmissione dei dati sono illustrati nelle Istruzioni tecniche per la misurazione dell'energia («Technische Weisung Energiemessung») di armasuisse Immobili.

Chi riceve i dati rilevati e a quale scopo?

- I dati rilevati vengono trasmessi ad armasuisse Immobili.
- I dati rilevati vengono utilizzati per le statistiche dell'energia (ESTAT).

I dati rilevati devono essere trasmessi anche al gestore della rete di distribuzione?

- No, i dati rilevati non devono essere trasmessi al gestore della rete di distribuzione, poiché l'elettricità prodotta è utilizzata esclusivamente per il fabbisogno proprio locale. Non vi è un flusso di energia in uscita dall'area in questione.
- In questo caso la legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) non è applicabile. Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a LAEI, le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare, ad esempio in aree industriali o all'interno di edifici, non sono considerate reti elettriche.

b.) l'impianto genera elettricità eccedentaria che non può essere utilizzata per coprire un fabbisogno proprio. L'elettricità eccedentaria è immessa fisicamente in rete. Dunque il gestore di rete di distribuzione (GRD) locale deve mettere un contatore aziendale e gestire i flussi di energia e di informazioni come anche il bilancio energetico.

In tal caso è applicabile l'art. 8 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) sulla metrologia e i processi informativi, il cui cpv. 5 stabilisce che tutti i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata superiore a 30 kVA devono essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. armasuisse Immobili sostiene i relativi costi di acquisto e i costi ricorrenti.

I dati rilevati dal gestore della rete di distribuzione devono essere forniti ad armasuisse Immobili?

- Sì, secondo lo standard delle associazioni di categoria, i gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a mettere i dati delle misure a disposizione anche dei consumatori finali in un formato leggibile automaticamente (comunicazione ECom del 12 maggio 2011).

2.9 Quali contratti specifici riguardanti l'energia devono essere allestiti quando si costruisce un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili? E chi verifica e firma questi contratti?

Quando si costruisce un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili bisogna allestire i seguenti contratti specifici riguardanti l'energia:

a.) contratto di raccordo alla rete

il contratto di raccordo alla rete disciplina gli accordi individuali tra il proprietario dell'impianto di produzione di energia e gli acquirenti (p. es. gli accordi riguardanti le misurazioni, la potenza apparente del raccordo, la partecipazione alle spese di raccordo, limite di proprietà, diritto di accesso ecc.);

b.) contratto di utilizzazione della rete (spesso riunito col contratto di raccordo o con i condizioni contrattuali generali)

il contratto di utilizzazione della rete contiene le disposizioni per mantenere una rete affidabile e sicuro nel comprensorio del GRD, p.es. proprietà tecniche, regolarità di erogazione, interruzioni, caratteristiche degli impianti raccordati etc.

Inoltre disciplina la tariffa per l'uso della rete da pagare dai clienti finali in base al consumo. Fin'adesso i produttori di elettricità non devono pagare l'uso della rete;

c.) contratto per la fornitura di energia

il contratto per la fornitura di energia è un contratto d'acquisto delle quantità immesse nella rete.

Nel caso di armasuisse Immobili, l'eccedenza di elettricità è immessa nella rete pubblica ed è assegnata ad un altro sito del DDPS. Quindi il contratto di fornitura disciplina le transazioni tra armasuisse e il responsabile del gruppo di bilancio rispettivo.

La gestione dei tipi di contratto elencati avviene sulla base di un SLA tra armasuisse Immobili e la BLEs (cfr. Service Level Agreement specifico RP-gestore per la gestione immobiliare del DDPS (S-SLA RP-gestore)).

2.10 Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere notificati presso il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili?

No, gli impianti di produzione di elettricità non possono essere notificati al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER). Il GB-ER è l'istrumento per gestire i flussi di energia e di denaro nell'ambito della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di energia elettrica nella rete (RIC). Il DDPS non fa ricorso alla RIC.

Nota: l'impianto potrebbe essere inserito nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili qualora la RIC venisse notificata e Swissgrid confermasse l'inserimento nel programma RIC.